AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALL'ASSUNZIONE DI ADDETTI A TEMPO PIENO O PARZIALE SIA DETERMINATO CHE INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ANCHE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER GLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 (2026)

RETTIFICA DELL'ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'art. 1 dell'avviso di selezione è modificato come segue (rettifica evidenziata in giallo)

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. La Società di Servizi Valle d'Aosta garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità.

2. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della qualifica di **operatore socio-sanitario (OSS)**, ai sensi dell'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

3. ~~Qualsiasi diploma di qualifica professionale, diploma di maturità o laurea è assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di primo grado.~~

   Si precisa che il titolo che dà diritto all'accesso alla selezione **dovrà essere allegato all'atto della presentazione della domanda**, resa ai sensi del successivo art. 9.

4. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

   4.1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

   4.2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione;

   4.3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

   4.4. per i cittadini non italiani, avere ottima conoscenza della lingua italiana;

4.5. posizione regolare rispetto all'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)

4.6. non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

4.7. non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

4.7.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

4.7.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

4.7.3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.7.4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4.7.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

4.7.6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

4.7.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

4.7.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4.8. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dei vari comparti;

4.9. non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

4.10. non incorrere nelle cause ostative di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

4.11. non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013;

4.12. **La piena idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i**.

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Aosta, 29 ottobre 2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
Michel LUBOZ